



Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss. modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice dott.ssa Simona Boiardi nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 83-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 18 giugno 2024 dalla sig.ra Rutchelda Bajar, nata nelle Filippine il 1° maggio 1960, codice fiscale BJRRCH60E41Z216Q, residente in Reggio Emilia, via Vivaldi nr. 23 rappresentata dall'Avv.to Michela del Rio del Foro di Reggio Emilia e con l'ausilio dell'Avv. Antonio Ferretti nominato Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

rilevato che ricorrono i requisiti di cui agli artt. 2 comma 1 lett. e);

rilevato che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;



rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento derivante dall'avere dovuto crescere da sola due figli (senza che i padri degli stessi contribuissero alle spese di mantenimento) che l'ha spinto a contrarre finanziamenti per il sostentamento dei due figli e per affrontare esigenze di vita quotidiane;

rilevato che l'esposizione complessiva della ricorrente è di € 46.802,18 di cui € 1.544,28 in prededuzione per compenso dell'OCC, € 1.193,96 crediti pignoratizi, € 5.747,44 crediti privilegiati ed € 38.316,50 crediti chirografari;

rilevato che la sig.ra Bajar lavora dal 2005 come operaria con contratto a tempo indeterminato e può contare su una retribuzione media mensile netta di € 1.965,64 oltre all'assegno unico di € 203,13;

che, insieme alla ricorrente ed al figlio minore, vive recentemente anche il compagno (padre di quest'ultimo) che lavora come operaio e percepisce una retribuzione media mensile netta di € 1.454,00;

rilevato che lo stipendio della sig.ra Bajar è gravato da trattenute per pignoramento e cessione volontaria del quinto dello stipendio per € 654,84 di cui chiede sia dichiarata la sospensione;

ritenuto che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione delle suddette trattenute in quanto, allo stato e fino all'eventuale omologa del piano, non è suscettibile di pregiudicarne la fattibilità dello stesso;

osservato, infatti, che la proposta di accordo formulata dalla ricorrente prevede il versamento in favore della procedura della somma mensile di € 650,00 per dodici mensilità l'anno per un arco temporale di 3 anni oltre all'importo di € 3.000,00 che il datore di lavoro si è impegnato a corrispondere alla ricorrente quale anticipo del TFR;



rilevato altresì che la ricorrente ha escluso dalla procedura una Honda Motor del 2005 necessaria per gli spostamenti e ormai priva di valore economico;

ritenuto quindi, anche in virtù dell'apporto reddituale del compagno, che prima dell'eventuale omologa del piano la perdurante efficacia della cessione del quinto e delle trattenute in favore del datore di lavoro, non possa in alcun modo comprometterne la fattibilità;

rilevato che la ricorrente ha altresì chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio e comunque l'adozione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio stesso fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che ad avviso di questo giudice valgono le stesse considerazioni già espresse con riguardo alla cessione del quinto in considerazione del dovere del convivente di contribuire alle spese familiari

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ad opera della cancelleria;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA



I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC - sentito il debitore - riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi alla proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv.to Antonio Ferretti a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 2 luglio 2024

il giudice
Simona Boiardi

